

**SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA**  
**AZIENDA U.S.L. N° 7**  
**09013 CARBONIA (CA)**

Deliberazione n. 1027

12 MAG. 2003

Adottata dal Direttore Generale in data \_\_\_\_\_

**Oggetto:** Atto di citazione in riassunzione dell'Impresa Giampaolo Mascia - Conferimento incarico all'Avv. Marco Aste.

**Il Direttore Generale**

**Acquisito** l'atto di citazione in riassunzione notificato in data 23 aprile 2003 per la prosecuzione della causa promossa dall'Impresa Giampaolo Mascia;

**Preso atto** che la causa riassunta era stata promossa dall'Impresa Giampaolo Mascia con Decreto Ingiuntivo n. 10084/99, emesso dal Tribunale Civile di Roma volto ad ottenere il pagamento della somma di Lit. 147.453.021, IVA compresa, a titolo di compenso, ex art. L. 2248/1865, per il recesso operato dalla ASL dai contratti nn. 59 e 60 intervenuti tra le parti in data 30.12.1998;

**Visto**

- che l'Azienda proponeva opposizione avverso il provvedimento monitorio, deducendo oltre a diversi motivi di merito, la incompetenza territoriale del Tribunale di Roma, affidando l'incarico di tutelare i propri interessi all'Avv. Marco Aste del foro di Cagliari congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Saverio Menniti del foro di Roma;
- che il Tribunale di Roma con sentenza n. 3628/2001, dichiarava la propria incompetenza, indicando come competente il Tribunale di Cagliari - Sezione distaccata di Carbonia;

- che la suddetta sentenza veniva impugnata con regolamento di competenza depositato presso la Corte di Cassazione e che la stessa con ordinanza n. 01036/03 del 23.01.2003, rigettava il ricorso con il quale il Sig. Mascia Giampaolo richiedeva l'attribuzione della competenza territoriale del Tribunale Civile di Roma;

**Atteso** che l'Azienda deve provvedere ad un'adeguata tutela giuridico patrimoniale dei propri interessi;

**Ritenuto** che lo studio legale dell'Avv. Marco Aste può adeguatamente tutelare l'Azienda nel contenzioso di cui trattasi anche in ragione della conoscenza dello stesso per aver tutelato gli interessi di questa Azienda nella causa riassunta;

SENTITI il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

### DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

- Di conferire all'Avv. Marco Aste, con studio legale in Carbonia Via Delle Poste n. 5, l'incarico di tutelare gli interessi dell'Azienda nel contenzioso in oggetto;
- Di movimentare la spesa derivante dal presente atto sul codice 540409 del vigente piano dei conti aziendale.

DIR.AMM. \_\_\_\_\_

DIR.SAN. \_\_\_\_\_



Il Direttore Generale  
(Dr. Emilio Simeone)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Emilio Simeone".

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la deliberazione

N° 1027 del 12 MAG. 2003

È stata pubblicata

Nell'Albo pretorio dell'Azienda U.S.L. n.7

A partire dal 14 MAG. 2003 28 MAG. 2003

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

È stata posta a disposizione per la consultazione



A handwritten signature in black ink, appearing to be "MB".

**DESTINATARI**

Ufficio Legale



2) avverso il provvedimento monitorio, proponeva opposizione la Azienda debitrice, deducendo oltre a diversi motivi di merito, la incompetenza territoriale del Tribunale romano. Questo, con sentenza n. 3628/2001 del 31.1.2001 e giudicando solo della competenza, dichiarava la propria incompetenza, indicando come competente il Tribunale di Cagliari – Sezione distaccata di Carbonia =

3) la detta sentenza, non comunicata e non notificata, veniva impugnata con regolamento di competenza notificato il 10.5.2001 e ritualmente depositato presso la Corte di Cassazione. La Suprema Corte, con ordinanza n. 01036/03 del 23.1.2003, rigettava il ricorso sotto il profilo della pretesa illiquidità del credito ingiunto, nulla stabilendo circa il termine per la riassunzione =

Tutto ciò premesso e poiché l'Impresa Mascia ha interesse a riassumere il giudizio e, comunque, ad ottenere una pronuncia di condanna al pagamento del suddetto suo credito, con il presente atto la stessa Impresa come sopra rappresentata ripropone in via ordinaria la propria domanda di pagamento, a sostegno della quale deduce:

a) ai due contratti d'appalto indicati in premessa si applica la normativa concernente il rapporto d'appalto pubblico, nelle sue componenti costituite, per un verso, dalle specifiche previsioni della normativa suddetta e, per altro verso, dai principi generali in materia d'appalto così come disciplinati dal codice civile;

b) è pur vero che la normativa speciale appresta un particolare mezzo di tutela della amministrazione appaltante, rappresentato dalla cosiddetta rescissione in danno prevista dall'art. 340 della L. n. 2248, ma è anche vero che il ricorso a tale strumento è soggetto alle regole generali in materia di inadempimento. Ciò nel senso che la possibilità di dichiarare validamente la ridetta rescissione postula di necessità (i) che l'amministrazione appaltante sia perfettamente adempiente rispetto ai doveri ed obblighi che alla stessa fanno capo e (ii) che l'impresa abbia realizzato comportamenti tali da integrare i presupposti della risoluzione per inadempimento. Vigono, poi, anche qui i principi relativi all'inadimpleti contractus =

c) ciò acclarato e tenuto per fermo, giova rilevare, per un verso (I) come, nel caso di specie, del tutto impropriamente l'Azienda convenuta abbia fatto ricorso al disposto dell'art. 340 richiamato, atteso che, come verrà ampiamente dimostrato in corso di causa, è stata proprio l'Appaltante a rendersi previamente inadempiente agli obblighi e doveri ad essa incombenti e, per altro verso (II) come la committente, con la proposizione di due giudizi nanti il Tribunale di Cagliari – Sezione distaccata di Carbonia, attualmente pendenti e distinti con i RAC nn. 5223 e 5252 dell'anno 1999, abbia sostanzialmente rinunciato alla dichiarata <rescissione in danno> nel momento in cui ha richiesto al Giudice

adito la dichiarazione giudiziale di risoluzione dei contratti de quibus per inadempimento ai sensi dell'art. 1453 cod. civ.=

d) è anche opportuno chiarire sin d'ora, che il disposto dell'art. 345 della L. 2248/1865, che stabilisce il compenso dovuto all'impresa appaltatrice a seguito di un recesso legittimamente operato dalla committente, può essere assunto, in difetto d'altro, quale parametro valutativo, anche nella diversa ipotesi di una responsabilità risarcitoria dell'amministrazione inadempiente, ai fini della determinazione del lucro cessante dell'appaltatore quale componente del maggior danno derivatogli dall'inadempimento della committente =

e) le inadempienze realizzate dall'Amministrazione appaltante possono essere sinteticamente così riassunte:

contratto n. 60 ( SERT e Centro Diurno )


e1- numerose e gravi carenze progettuali, puntualmente evidenziate dall'Impresa e riconosciute dalla D.L.;

e2- illegittime richieste della D.L. di introdurre nei lavori opere di rilevante entità non previste contrattualmente e non autorizzate a norma di legge;

e3- rifiuto della committente di concordare i nuovi prezzi pretendendo ugualmente l'esecuzione delle opere suddette;

e4- comportamento incongruo e perplesso della committente, ambiguità e contraddittorietà di talune decisioni, a riguardo, esemplificativamente, del problema relativo all'impossibilità di





accedere al tetto dell'edificio ed ai solai in quanto pericolanti ( ciò che era la vera ed unica causa del ritardo nell'esecuzione dei lavori ), ovvero della pretesa che, in considerazione della mancata discussione e definizione di parte delle opere programmate ( impianto antintrusione e impianto di rilevazione e allarme antincendi ), l'Impresa avrebbe dovuto eseguire i lavori tenendo conto di siffatta oggettiva incertezza. E' del tutto evidente l'illegittimità di siffatte pretese della committente e la gravità degli sconvolgimenti che esse apportavano alla spedita esecuzione dei lavori in conformità al programma, tanto che la stessa D.L. prospettava l'eventualità di un differimento dei tempi contrattuali ovvero di un equo indennizzo, peraltro mai concretamente offerti.

Sin qui, lo si ripete, a mero titolo d'esempio e con riserva di ulteriori indicazioni e specificazioni in corso di causa =

contratto n. 59 ( Osp. Sirai – Rep. Psichiatria )

e5- illegittimità della consegna dei lavori in assenza della disponibilità ed agibilità del cantiere;

e6- rifiuto pretestuoso ed illegittimo di riconoscere l'oggettiva impossibilità di dar corso ai lavori, in dipendenza della ridetta indisponibilità del cantiere, con l'omissione sia del riscontro delle richieste dell'Impresa sia della dovuta sospensione dei lavori e conseguente proroga del termine di compimento degli stessi;

e7- lacune e vizi della progettazione prontamente e puntualmente rilevati e denunciati dall'Impresa, tali da impedire la regolare e perfetta esecuzione dei lavori;

e8- mancata assunzione delle misure necessarie ed opportune per l'eliminazione delle manchevolezze e dei vizi denunciati;

e9- pretesa di introdurre varianti e lavori aggiuntivi rispetto a quelli contrattualmente previsti, e ciò in violazione delle prescrizioni dettate sia dalla legge sui lavori pubblici, sia del relativo regolamento, sia del capitolato generale;

e10- omissione, da parte della D.L., di procedere alla dovuta consultazione dell'Impresa sullo stabilimento dei prezzi relativi alle nuove categorie di lavori e successivo rifiuto di qualsiasi discussione della materia;

e11- omissione, da parte della D.L. della regolare tenuta del giornale dei lavori e delle registrazioni di legge ( in particolare, quelle relative alla mancata disponibilità dei locali ) nonché della tempestiva sottoscrizione del giornale, il che, tra l'altro ha comportato manchevolezze e parzialità nelle quantità di lavoro allibrate rispetto a quelle effettivamente eseguite =

- f) i danni subiti dall'Impresa Mascia a seguito degli inadempimenti, numerosi, reiterati e gravi realizzati dalla committente possono ora indicarsi – oltre che nel mancato pagamento dei lavori effettivamente realizzati, nella misura che sarà accertata in corso di causa ovvero, in subordine, in quella accertata e comunicata





dalla stessa committente in complessive £ 68.000.000 ( pari a € 35.119,06 ) oltre IVA – quanto meno nel mancato guadagno, spettante per legge, sul residuo lavori per complessive £ 54.877.518 ( pari a € 28.341,87 ) oltre IVA, così calcolato in riferimento all'ammontare complessivo dei lavori oggetto dei due contratti d'appalto, oltre ovviamente alle spese generali, a quelle di approntamento del cantiere, di approvvigionamento di attrezzature e materiali, eventuali noli e quant'altro.

-----o-----

Quanto sopra premesso e ritenuto, il sottoscritto Avvocato, in esecuzione del mandato conferitogli,

cita

**l'Azienda USL n. 7 di Carbonia**, con sede in Carbonia, in persona del legale rappresentante pro tempore, invitandola a costituirsi in giudizio nanti il Tribunale Ordinario di Cagliari – Sezione distaccata di Carbonia, nelle forme di legge, entro il termine di venti giorni prima dell'udienza del giorno Sette Luglio 2003 ed a comparire alla medesima udienza, ore di rito, nanti il Giudice nominato ai sensi dell'art. 168 bis c.p.c., con avvertimento che la costituzione oltre il termine predetto implica le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c. e che in difetto si procederà in contumacia.

Ciò perché piaccia al Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:



1°) dichiarare, ove occorra, l'illegittimità della rescissione in danno operata dalla committente convenuta, in riferimento ai contratti per cui è causa, e comunque la rinuncia alla medesima per facta concludentia;

2°) accertare i previ inadempimenti realizzati dalla Azienda appaltante e conseguentemente dichiarare i contratti per cui è causa risolti per fatto e colpa della stessa convenuta;

3°) condannare l'Azienda convenuta al risarcimento dei danni tutti subiti e subendi dall'attrice in dipendenza dei prefati inadempimenti, liquidandoli nella misura che risulterà dovuta in corso di causa e comunque in misura non inferiore a € 28.341,87, oltre rivalutazione ed interessi;

4°) condannare altresì la convenuta medesima al pagamento dei lavori effettivamente realizzati dall'attrice nella misura che risulterà dovuta in corso di causa e comunque in misura non inferiore a € 35.119,06, oltre agli interessi ed al maggior danno;

5°) con vittoria di spese e competenze di causa.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che la presente controversia ha un valore ricompreso tra € 51.646 ed € 258.229 e che il contributo dovuto ascende a € 413,17.

Si fa riserva di produzioni e deduzioni anche in dipendenza delle difese avverse.

Cagliari 22 aprile 2003

( Avv. Alberto Miglior )

**Atto di notificazione**

Carbonia addì *23 Aprile 2003* a urgente richiesta dell'Avv. Alberto Miglior nella sua qualità in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto alla Sezione distaccata di Carbonia del Tribunale di Cagliari ho notificato l'atto che precede alla Azienda USL n. 7 di Carbonia, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, consegnandogliene copia autentica nella sua sede in Carbonia, Via

Dalmazia 83, ivi a mani *dell'impiegato Sig. Meloni Simionetto* in persona *che ne cura le consegne.*

*Li 23/04/2003*



UFF. LE GIUDIZIARI 1083  
TRIB. SEZ. CARBONIA  
CARLO MASSA

REGISTRO MOD. A	
Cronologico N.	<i>843</i>
Destinatari n°	<i>1</i>
Diritti	L.
Trasferiti	L.
Totale	
Er. 10% e qt.	
Spese processuali	
Dep. costituz.	
Spese	
Totale	<i>588</i>
Ufficiale Giudiziario	

Tassa di bollo  
Giud. e della parte pagata in  
modo diverso, D.M. 27-6-1962

Decreto di rimpatrio di  
n. 9

Il Direttore del Servizio

*[Handwritten signature]*

AVVISI ALLA DELIBERAZIONE

N. 1027 DEL 12 AG. 2009

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

*[Handwritten signature]*

